

Assicurazione Rischi Tecnologici

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

Prodotto: "DECENNALE POSTUMA - LAVORI PUBBLICI"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto a garanzia di eventuali difetti di costruzione di un immobile e danni arrecati a terzi. Il Contraente può scegliere tra le seguenti Sezioni: Danni all'immobile; Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma (obbligatoria)

La Società, a seguito di rovina totale o parziale dell'opera pubblica assicurata e/o gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:

- ✓ si obbliga, nei confronti del Contraente a favore del Committente in qualità di Assicurato, ad indennizzare l'Assicurato, i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo

Con pagamento di un premio aggiuntivo, previo accordo con la Società, è possibile estendere la copertura al rimborso delle spese di demolizione e sgombero.

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A) come danno materiale diretto:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

SOMME ASSICURATE

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sez. A - Copertura ass.va indennitaria decennale postuma

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto;
- c) il Contraente abbia presentato i seguenti documenti: certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; certificati di qualità dei metodi e dei componenti pre Regolamento.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

La garanzia non opera per:

- ✗ vizi palesi dell'opera o vizi occulti, comunque, noti al Contraente prima della decorrenza dell'assicurazione;
- ✗ danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino parti strutturali;
- ✗ danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o da gravi difetti costruttivi;

- ✗ danni da forza maggiore;
- ✗ costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
- ✗ spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione;
- ✗ danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto;

Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:

- ✗ danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
- ✗ danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

Sezione B – Copertura assicurativa della R.C Decennale postuma

- ✗ i soggetti non considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 e.e., nonché gli amministratori delle medesime;
- ✗ i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sez. A – copertura assicurativa indennitaria ed alla Sez. B – R.C Decennale postuma

La società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:

- ✗ le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- ✗ i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- ✗ La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre il periodo di garanzia nonché denunciati oltre un anno dalla scadenza né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



Dove vale la copertura?

Sezione A – Danni all'Immobile; Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi: vale sul territorio italiano. L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza.



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico per la durata della polizza, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale. Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione, è facoltà della Società richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per non aggravare il danno; denunciare tempestivamente il sinistro per iscritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, - e in ogni caso entro tre giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza - mediante lettera raccomandata AR, fax, PEC, e-mail fornendo una dettagliata descrizione dei fatti occorsi, con tutte le informazioni del caso, documenti e le prove necessarie e richieste che dimostrino l'evento subito, nonché conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. Il contratto è stipulato a scadenza automatica. Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.

La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.



Come posso disdire la polizza?

Non è previsto il diritto di recesso da parte di nessuna delle parti coinvolte dal contratto.

Assicurazione Rischi Tecnologici

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)



Impresa: VHV Italia Assicurazioni S.p.A
Prodotto "DECENNALE POSTUMA – LAVORI PUBBLICI"
Data di realizzazione del presente documento:
01/07/2024 ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Direzione e coordinamento di VHV Allgemeine Versicherung AG

Sede: Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia - C.F. e P.IVA: 00075940254; Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030.

Tel: (+39) 0437.938611; www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it

In base all'ultimo bilancio approvato l'ammontare del patrimonio netto di VHV Italia Assicurazioni S.p.A è pari a 36.213.934,00 € di cui il Capitale Sociale ammonta a € 7.000.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione è pari al 312% in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.614.000,00 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 51.801.000,00. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 7.182.000,00.

Si rinvia per maggiori dettagli sulla condizione finanziari dell'impresa alla relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito www.vhv.it.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
- il Contraente abbia presentato i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
 - certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
 - certificati di qualità dei metodi e dei componenti previsti dall'art. 28, comma 6, della Legge e dall'art. 207 del Regolamento;
- Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Che cosa NON è assicurato?

Con riferimento alla Sezione A- Danni alle Cose, ad integrazione delle esclusioni riportate nel DIP Danni, sono altresì esclusi:

- danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere.

Con riferimento alla Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Con riferimento alla Sezione A - Danni alle Cose e B - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), valgono inoltre le seguenti esclusioni:

- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- Darne immediata comunicazione scritta all'Intermediario che gestisce la polizza o alla Società mediante lettera raccomandata, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) ai recapiti indicati all'art. 18, provvedendo a tal fine a;
- fornire una dettagliata descrizione dell'evento occorso;
- trasmettere tutte le informazioni, i documenti e le prove necessarie e richieste che possano dimostrare l'andamento dei fatti subiti;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli e limitare l'entità del danno, per quanto possibile.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 18, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

- farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se l'Impresa lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A ed ai punti 1 e 2 relativi alla Sezione B.

Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto air indennizzo/risarcimento.

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Impresa.

	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'Impresa	<p><u>SEZIONE A- DANNI ALLE COSE</u> Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.</p> <p><u>SEZIONE B- RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</u> Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvederà al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve esser contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti ed è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.</p> <p>L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.</p> <p>L'Impresa si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.</p> <p>Il premio iniziale e quello relativo agli aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dall'Impresa indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.</p>
Rimborso	Non sono previsti casi in cui il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione:</p> <p>a) decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione oppure non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
---	--

Prodotto rivolto a coloro che, avendo terminato l'esecuzione di un lavoro pubblico, necessitano della copertura decennale indennitaria, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94 e successivo D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, art 129, comma 1.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono al massimo pari a 15% (aggiornamento al 01.07.2024)

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV ITALIA ASSICURAZIONI SPA - Servizio Reclami - Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% sui premi imponibili.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.